



VASCO VANZINI

PREVENZIONE INCENDI REGOLE TECNICHE VERTICALI STRUTTURE SANITARIE

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA ALLA V.11
«STRUTTURE SANITARIE»

AGGIORNATA ALLE INNOVAZIONI DEL 2023



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

GRAFILL

Vasco Vanzini

PREVENZIONE INCENDI / RTV STRUTTURE SANITARIE

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA
ALLA V.11 «STRUTTURE SANITARIE»

Ed. II (10-2023)

ISBN 13 978-88-277-0433-2

EAN 9 788827 7 04332

Collana **COME FARE PER** (122)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	p.	5
INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	7
1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	7
2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151	"	8
3. Il progetto Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015).....	"	9
4. I limiti del metodo prescrittivo	"	9
5. Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	10
6. La struttura del Codice	"	11
7. Le Regole tecniche verticali (RTV)	"	12
8. La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019).....	"	13
9. Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019).....	"	13
10. Il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (D.M. 14 febbraio 2020) al Codice di Prevenzione Incendi e le Regole tecniche verticali successive	"	15
11. Il Codice 3.0. (D.M. 24 novembre 2021)	"	17
12. Il D.M. 14 ottobre 2022.....	"	17
13. Il D.M. 3 settembre 2021 "decreto Minicodice"	"	17
14. La Regola tecnica verticale V.11 "Strutture sanitarie"	"	19
15. La Guida commentata all'applicazione della Regola tecnica verticale V.11 "Strutture sanitarie"	"	22
GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI	"	24
V.11. STRUTTURE SANITARIE – GUIDA E COMMENTARIO	"	36
V.11.1. Campo di applicazione.....	"	36
V.11.2. Definizioni	"	37
V.11.3. Classificazioni	"	38
V.11.4. Valutazione del rischio di incendio.....	"	42
V.11.5. Strategia antincendio	"	45
S.1. Reazione al fuoco	"	46
V.11.5.1. Resistenza al fuoco.....	"	52

V.11.5.2. Compartimentazione	p.	55
V.11.5.2.1. Ubicazione.....	"	56
V.11.5.2.2. Comunicazioni	"	57
V.11.5.3. Esodo	"	63
V.11.5.4. Gestione della sicurezza antincendio.....	"	74
V.11.5.5. Controllo dell'incendio	"	76
V.11.5.6. Rivelazione ed allarme	"	79
V.11.5.7. Controllo di fumi e calore.....	"	82
V.11.5.8. Operatività antincendio	"	84
V.11.5.9. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	87
V.11.6. Altre indicazioni.....	"	89
V.11.7. Opera da costruzione con un numero di posti letto $P \leq 25$	"	90
CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	92
Contenuti della WebApp.....	"	92
Requisiti hardware e software.....	"	93
Attivazione della WebApp.....	"	93

INTRODUZIONE

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, che contenga, organicamente, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «politica» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice ha previsto il successivo innesto, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 3 agosto 2015, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili, già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, fino a rendere il Codice, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della prevenzione incendi.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della RTO, il 2020 è stato l'anno delle RTV, con l'emanazione del decreto di allineamento delle stesse al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, comprendente la V.4 uffici, la V.5 alberghi, la V.7 scuole e la V.8 attività commerciali, il cui linguaggio è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della RTO, e della profonda revisione della V.6 autorimesse attuata con il D.M. 15 maggio 2020, che ha decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività, della pubblicazione della V.9 asili nido con il D.M. 6 aprile 2020, e della V.10, relativa agli edifici pregevoli per arte e storia (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi), con il D.M. 10 luglio 2020.

Il 2021 ha visto l'emanazione della V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli ambulatori con il D.M. 29 marzo 2021, della V.12 relativa agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, contenenti attività comprese nell'allegato I (*Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi*) al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (per le quali si applica la V.10), con il D.M. 14 ottobre 2021, e la seconda revisione, questa di perfezionamento, del Codice, riguardante le sezioni G, S e V, con il D.M. 24 novembre 2021.

Il 2021 però, è stato soprattutto l'anno del superamento del D.M. 10 marzo 1998, con l'emanazione dei tre importanti decreti, di carattere orizzontale, relativi alla sicurezza an-

tincendio dei luoghi di lavoro: il D.M. 1 settembre 2021 (c.d. "decreto Controlli"), il D.M. 2 settembre 2021 (c.d. "decreto GSA") e il D.M. 3 settembre 2021 (c.d. "decreto *Minicodice*").

L'anno 2022 ha visto, sostanzialmente, il completamento del progetto Codice, con la pubblicazione della V.13 per le chiusure d'ambito degli edifici civili con il D.M. 30 marzo 2022, della V.14 per gli edifici di civile abitazione con il D.M. 19 maggio 2022, e della V.15 per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico con il D.M. 22 novembre 2022.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, che rappresenta il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale. A partire dal 3 agosto 2015, si è infatti assistito al susseguirsi di una grande quantità di provvedimenti normativi che possono certamente disorientare il progettista.

Scopo della presente opera, è pertanto quello di costituire una guida rapida, ma efficace, alla progettazione antincendio mediante l'utilizzo delle RTV integrate nel Codice, oltre a essere d'orientamento nell'applicazione del complesso combinato disposto normativo. Per fare questo, è però necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139¹, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97² e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127³, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (art. 15, c. 1).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso

¹ G.U. n. 80 del 5/04/2003 – Suppl. Ord. n. 83.

² G.U. n. 144 del 23/06/2017.

³ G.U. n. 258 del 6/11/2018 – Suppl. Ord. n. 52.

sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «*Legge sul procedimento amministrativo*» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, concernente «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»⁴.

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Per le attività classificate B e C, i Comandi provvedono all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti e istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; per le attività classificate A, B e C, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio); effettuano controlli attraverso visite tecniche per tutte le attività in categoria C), anche a campione (per le A e le B) e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili; nel caso di visite con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica (per le attività A e B) o il Certificato di Prevenzione Incendi (per le C); acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti. I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti

⁴ G.U. n. 221 del 22/09/2011.

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dalla Regola tecnica orizzontale dal D.Lgs. n. 81/2008 e dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 dello stesso.

Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto al fianco di ciascuna definizione il riferimento alla norma e al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, riportate nel Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

A

- **Affollamento** (D.M. 3/08/2015; G.1.9, c. 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

- **Aree a rischio specifico** (D.M. 3/08/2015; G.1.16, c. 1): ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

Nota – L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nelle Regole tecniche verticali.

- **Area di influenza** di un elemento (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .
- **Ascensore antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 1): ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

Nota – Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

- **Ascensore di soccorso** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 2): ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione degli occupanti.
- **Atrio protetto** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 3): compartimento protetto dall'incendio che fornisce un accesso protetto dall'area di utilizzo dell'edificio verso gli ascensori antincendio.

C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- **Carico di incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
- **Carico d'incendio specifico (q_f)** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m².
- **Carico d'incendio specifico di progetto (q_{fd})** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di reazione al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.13, c. 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- **Classe di resistenza al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- **Colonna a secco** (D.M. 3/08/2015; G.1.15, c. 1): installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
- **Compartimento antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.8, c. 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista al-

V.11. STRUTTURE SANITARIE

GUIDA E COMMENTARIO

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.11.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti:

- a) le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto $P > 25$;
- b) le residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto $P > 25$;
- c) le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

Nota - Per superficie complessiva si considera la superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima.

Commento: il campo di applicazione della V.11 è riferito alle attività 68 del D.P.R. n. 151/2011, sia di nuova realizzazione che esistenti, nel caso di modifiche, ma non comprende le case di riposo per anziani autosufficienti dove non vengono erogate prestazioni sanitarie o infermieristiche in quanto non classificabili come strutture sanitarie. Per questa tipologia di attività la V.11 potrà essere utilizzata come eventuale riferimento, anche se si ritiene più conveniente, e anche più coerente con la valutazione del rischio, esaminare le case di riposo per anziani autosufficienti alla luce della V.5 «Attività ricettive turistico-alberghiere».

Le attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo possono essere ospedali e case di cura, aziende ospedaliere regionali, policlinici universitari, ospedali militari, ospedali ad alta specializzazione, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; le attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero parziale o diurno sono i *day hospital* e *day surgery* (interventi chirurgici eseguiti in giornata). Le attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno possono essere le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le strutture di riabilitazione per tossicodipendenti, i presidi per la riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità, i presidi di tutela della

salute mentale. Di norma, in una RSA vengono garantite l'assistenza medica, assicurata da un Direttore Sanitario e da un medico di medicina generale, anche se non stabilmente presente in struttura, che si occupa della gestione clinica degli ospiti; assistenza infermieristica continua; aiuto per lo svolgimento delle attività quotidiane, da parte di operatori socio-sanitari; assistenza riabilitativa da parte di fisioterapisti e/o terapisti occupazionali, psicologi, educatori professionali; attività di animazione e socializzazione; prestazioni alberghiere, di ristorante, di lavanderia, di pulizia. Le attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, possono eseguire diagnostica per immagini, offrire servizi di medicina di laboratorio, essere centri di salute mentale, consultori familiari, presidi di recupero e riabilitazione funzionale, presidi ospedalieri, centri ambulatoriali di riabilitazione e di trattamento dei tossicodipendenti.

La superficie da considerare è la superficie lorda della struttura, con riferimento quindi alla definizione di cui al par. G.1.7, c. 9, del D.M. 18 ottobre 2019, comprensiva dei servizi e dei depositi ad essa funzionali. L'applicazione del Codice di Prevenzione Incendi e le RTV ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, quindi la misura antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tener conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore, pertanto, gli interventi di modifica, o di ampliamento, di strutture sanitarie esistenti, possono essere progettati applicando il D.M. 18 ottobre 2019 (RTO) integrato dal D.M. 29 marzo 2021 (V.11), a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare o, in alternativa, è consentito applicare le disposizioni del Codice all'intera attività secondo le indicazioni dell'art. 2, cc. 3 e 4, del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.

Tabella V.11: Campo di applicazione

Descrizione struttura	Classificazione	Norma di riferimento
Struttura di ricovero ospedaliero	SA	Codice RTO + V.11
Struttura sanitaria di ricovero residenziale (RSA)	SB	Codice RTO + V.11
Struttura ambulatoriale	SC	Codice RTO + V.11
Struttura di ricovero ospedaliero < 25 posti letto	SA sottosoglia	Codice RTO + V.11.7
Struttura sanitaria di ricovero residenziale (RSA) < 25 posti letto	SB sottosoglia	Codice RTO + V.11.7
Struttura ambulatoriale < 500 m ²	SC sottosoglia	Codice RTO

V.11.2. Definizioni

- 1) **Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV, per la quale non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (es. ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, ...).

- 2) **Apparecchiatura ad elevata tecnologia:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi dell'apparecchiatura stessa e macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (es. risonanza magnetica, tomografia computerizzata, ...).

Commento: le presenti definizioni, integrative rispetto a quelle di cui alla Sezione G del Codice, sono relative alle apparecchiature ad elevata tecnologia, anche di tipo ionizzante, medicali ed elettromedicali, innovative e all'avanguardia utilizzate a fini diagnostici e terapeutici che consentono azioni sempre meno invasive. Una delle peculiarità del Codice è la capacità di aggiornamento dinamico alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti; alcune di queste apparecchiature, date le loro intrinseche caratteristiche, possono costituire un pericolo aggiuntivo per le squadre dei soccorritori, quindi vanno adeguatamente tenute in considerazione nella valutazione del rischio ai fini della gestione della sicurezza antincendio.

V.11.3. Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le strutture sanitarie sono classificate come segue:

- a) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
- **SA:** attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
 - **SB:** attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
 - **SC:** attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Nota - Le RSA possono essere classificate SA o SB a seconda della prestazione erogata dalla attività.

- b) in relazione alla quota di tutti i piani h:
- **HA:** $-1 \text{ m} < h \leq 12 \text{ m}$;
 - **HB:** $-5 \text{ m} < h \leq 24 \text{ m}$;
 - **HC:** $-10 \text{ m} < h \leq 32 \text{ m}$;
 - **HD:** $-15 \text{ m} < h \leq 54 \text{ m}$;
 - **HE:** non ricomprese nelle precedenti.
- c) in relazione al numero di posti letto P:
- **PA:** $25 < n \leq 50$ posti letto;
 - **PB:** $50 < n \leq 100$ posti letto;
 - **PC:** $100 < n \leq 500$ posti letto;
 - **PD:** $500 < n \leq 1000$ posti letto;
 - **PE:** $n > 1000$ posti letto.

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

Contenuti della WebApp

- **Normativa e giurisprudenza** in materia di prevenzione incendi.
- **Modulistica di Prevenzione Incendi** dei Vigili del fuoco:
 - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO
 - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO PNRR
 - MOD. PIN 2-2023 SCIA
 - MOD. PIN 2-2023 SCIA PNRR
 - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
 - MOD. PIN 2.2-2023 CERT. REI
 - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
 - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
 - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
 - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
 - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
 - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
 - DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
 - MOD. PIN 3-2023 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 4-2023 DEROGA
 - MOD. PIN 5-2023 RICHIESTA N.O.F.
 - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
 - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco

- Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
 - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
 - Richiesta omologazione estintori portatili
 - Rinnovo omologazione estintori portatili
 - Certificato di prova estintori portatili
 - Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario** dei termini e delle definizioni.

Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

Attivazione della WebApp

- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Per **accedere alla WebApp** cliccare sulla copertina del libro presente nello scaffale **Le mie App**.

